

Aiuti di Stato alle “società *in house*”: fino a che punto i mercati locali sfuggono alle regole di concorrenza?

di *Marcello Salerno*

Title: State aid to in-house providing companies: to what extent do local markets escape competition rules?

Keywords: State aid; Competition; Local public services.

1. – Esistono controversie tra Istituzioni nazionali ed europee che talora si trascinano per anni e che sembrano non voler mai trovare una definitiva conclusione, perdendosi tra mille rivoli che di tanto in tanto inesorabilmente riaffiorano. È questo il caso di una lunga vicenda riguardante la compatibilità di alcuni incentivi previsti nell'ordinamento italiano per i contratti di formazione e lavoro, dichiarati incompatibili con il divieto di aiuti di Stato nel 1999 da una decisione della Commissione europea (dec. 2000/128/CE dell'11-5-1999). Fino al 1990 i contratti di formazione e lavoro erano disciplinati dal decreto-legge n. 726 del 30-10-1984 recante “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali” (convertito, con modificazioni, in legge n. 863 del 19-12-1984) e non avevano posto alcun problema rispetto all'art. 87, par. 1 del Trattato CE in quanto, pur prevedendo benefici alle imprese in termini di minori oneri contributivi, questi ultimi venivano applicati attraverso criteri ritenuti uniformi, obiettivi e non discrezionali dalla Commissione europea. Solo dopo le modifiche apportate a questo istituto dalla legge n. 407 del 29-12-1990 sono state introdotte delle riduzioni accordate in funzione del luogo di insediamento dell'impresa beneficiaria e del settore di appartenenza che hanno posto un rilevante problema di compatibilità rispetto alle regole di funzionamento del mercato unico. Incidentalmente, vale la pena di ricordare che il contratto di formazione e lavoro, dopo essere stato sostituito con il “contratto di inserimento” dal decreto legislativo 10-9-2003, n. 276 (cosiddetta Legge Biagi), è stato parzialmente abrogato dalla legge 28-6-2012 n. 92 (sulla disciplina di tale istituto si rinvia ampiamente a L. Carollo, *I contratti di lavoro finalizzati alla formazione e all'inserimento*, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca (cur.), *Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2013, 1713 ss.).

Degli aiuti concessi dall'Italia per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro la Commissione ha ritenuto legittimi soltanto quelli riguardanti la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria o l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro (giovani con meno di 25 anni, laureati fino a 29 anni, disoccupati di lunga durata). Per tutti gli altri, la Commissione ha dichiarato l'incompatibilità con le regole di concorrenza spiegando che alcune imprese si trovavano a beneficiare di riduzioni

maggiori rispetto alle loro concorrenti: le riduzioni selettive che favoriscono determinate imprese rispetto ad altre costituiscono, per la parte differenziale, aiuti di Stato che falsano la concorrenza e rischiano di incidere sugli scambi tra gli Stati membri. E ciò accade, precisa sempre la Commissione, sia quando le imprese beneficiarie esportano una parte della loro produzione negli altri Stati membri sia quando non esportano. In entrambi i casi, infatti, la produzione nazionale ne risulta comunque favorita e l'aiuto riduce la possibilità da parte delle imprese insediate in altri Stati membri di esportare i loro prodotti verso il mercato italiano.

Si è trattato di una decisione dagli effetti notevoli per l'ordinamento italiano: per tutti gli aiuti incompatibili, infatti, la Commissione ha imposto all'Italia di prendere ogni provvedimento atto a recuperare presso i beneficiari le somme illegittimamente percepite, comprensive di interessi dal giorno in cui esse sono state messe a disposizione dei beneficiari (sul recupero degli aiuti, in generale, si veda: A. Terrasi, *Aiuti di Stato: la questione del recupero degli aiuti illegalmente concessi*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2002, 1081 ss.). Ma evidentemente tale conseguenza è apparsa troppo pesante per il Governo italiano, di qui la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia al fine di fare annullare la decisione della Commissione o, in subordine, di farla annullare almeno nella parte in cui prevedeva il recupero delle somme che costituiscono un aiuto incompatibile col mercato. Secondo il Governo italiano, infatti, la Commissione non poteva limitarsi a valutare i contratti di formazione lavoro da un punto di vista strettamente economico. Essa avrebbe dovuto valutarli sul piano della politica dell'occupazione, ossia come strumenti che consentivano di agire con efficacia simultaneamente nei settori della formazione e dell'incentivazione dell'occupazione. Ma la Corte non ha condiviso tale ragionamento: il carattere sociale degli interventi statali non è sufficiente per sottrarli alla qualifica di aiuti ai sensi dell'art. 87 CE e uno sgravio parziale degli oneri sociali a carico delle imprese di un particolare settore industriale costituisce un aiuto se tale misura è diretta ad esentare parzialmente tali imprese dagli oneri derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che questo esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema (Corte giust., sent. 7-3-2002, causa C-310/99, *Repubblica italiana c. Commissione*, in *Racc.*, I-2316 ss., in part. p.ti 50 e 51). Confermata, dunque, la decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, il recupero delle somme costituiva, secondo la Corte, la «logica conseguenza» dell'accertamento della sua non compatibilità con il Trattato. E questo anche se il provvedimento di recupero avesse dato luogo a una grave lesione dell'affidamento delle imprese nazionali che hanno beneficiato dell'aiuto sulla base di un provvedimento (legislativo o amministrativo) ritenuto legittimo.

L'obbligo per lo Stato di sopprimere un aiuto incompatibile con il mercato unico mira al ripristino della situazione precedente privando il beneficiario del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti. Se così non fosse, infatti, verrebbe meno l'effettività dell'intero diritto europeo della concorrenza (Cfr. Corte giust., sent. 21-3-1990, causa C-142/87, *Belgio c. Commissione*, in *Racc.* I- 959 ss.; sent. 4-4-1995, causa C-350/93, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, I-699 ss., sent. 17-6-1999, causa C-75/97, *Belgio c. Commissione*, in *Racc.*, I-3671 ss.; sent. 27-6-2000, causa C-404/97, *Commissione c. Portogallo*, in *Racc.*, I-4897 ss.; in dottrina cfr., tra gli altri: R. Cafari Panico, *Il recupero degli aiuti illegittimamente concessi*, in *Riv. dir. eur.*, 1995, 39 ss.; H.J. Priess, *Recovery of Illegal State Aid: an Overview of Recent Developments in the Case Law*, in *C. Mkt. L. Rev.*, 1996, 69 ss.; R. Adam, *In capo a chi il recupero degli aiuti illegittimi?*, in *Dir. Un. Eur.*, 1996, 255 ss.; P.M. Huber, *Aiuti ex artt. 87 e 88 del Trattato CE 1999 e tutela dell'affidamento nel diritto comunitario e nel diritto amministrativo nazionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2000, 321 ss.).

Nel successivo giudizio per inottemperanza (Corte giust., sent. 1-4-2004, causa C-99/02 *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana*, in *Racc.*, 2004, I-03353

ss.) sorto per effetto del ricorso che la Commissione ha proposto contro l’inerzia del Governo italiano, la Corte ha ribadito non solo l’obbligatorietà del recupero delle somme erogate a titolo di aiuto illegittimo ma anche l’assenza di una impossibilità assoluta di dare corretta esecuzione alla decisione. Alcune impreviste difficoltà operative possono certamente comportare, da parte della Commissione, un intervento teso a rendere la decisione ottemperabile, in ragione del principio della leale collaborazione, ma la Corte ha evidenziato che il Governo italiano si era limitato a generiche e dilatorie comunicazioni e che dunque non avesse, in concreto, intrapreso alcuna reale iniziativa di recupero (sul alcune valutazioni anche economiche dell’inerzia statale nel recupero degli aiuti cfr. G. Bellomo, *Pasticcio all’italiana sul recupero degli aiuti di stato in favore di società recentemente quotate in borsa: la Corte difende il principio di effettività e bacchetta il giudice tributario nazionale*, in questa *Rivista*, 2011, 545 s.; più in generale: V. De Falco, *Gli aiuti di stato illegittimi e il problema del recupero presso le imprese beneficiarie*, in questa *Rivista*, 2003, 1408 ss.; sulle più recenti posizioni della giurisprudenza interna: Corte Cass., sent. n. 31-1-2017, n. 2396 oppure sent. 31-10-2017, n. 25899). A seguito di tale pronuncia l’INPS ha finalmente avviato la procedura di accertamento e recupero degli sgravi contributivi illegittimi.

2. – Nell’ambito di tali attività di recupero – e qui iniziamo ad entrare nel caso oggetto della sentenza in epigrafe – l’istituto italiano di previdenza ha inviato due avvisi di pagamento per un importo complessivo di oltre 9 milioni di euro all’Azienda Napoletana Mobilità SpA, (in breve ANM) per la restituzione dei contributi non versati per assunzioni avvenute tra il 1997 e il 2001 mediante contratti di formazione e lavoro, successivamente trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato. L’ANM è una società nata nel 1995 in seguito alla trasformazione di un consorzio di diritto pubblico, per la gestione unitaria e integrata dei servizi di trasporto pubblico locale. Il Comune di Napoli aveva affidato a tale società, di cui è azionista unico, la gestione “in house” del servizio di trasporto locale senza procedura ad evidenza pubblica, come consentito dal quadro normativo nazionale ed europeo (sull’istituto dell’«in house providing» la dottrina si è lungamente soffermata; per una ricostruzione v., tra gli altri, C. Volpe, *L’affidamento in house di servizi pubblici locali e strumentali: origine ed evoluzione più recente dell’istituto alla luce della normativa e della giurisprudenza europea e nazionale*, in *GiustAmm - Riv. dir. amm.*, 2014, 4; G.F. Ferrari, *Il punto nazionale sull’in house providing*, in questa *Rivista*, 2007, 1377 ss.; G. Piperata, *L’affidamento in house nella giurisprudenza del giudice comunitario*, in *Giorn. dir. amm.*, 2006, 137 ss.).

L’azione di recupero delle somme da parte dell’INPS si trasforma, evidentemente, in un provvedimento di notevole impatto economico per l’azienda di mobilità. Più che prevedibile, quindi, il ricorso al Tribunale di Napoli per chiederne l’annullamento. E i giudici partenopei danno ragione all’ANM, affermando che la decisione 2000/128/CE della Commissione europea non avrebbe prodotto direttamente effetti nell’ordinamento giuridico italiano, in quanto non avrebbe imposto alla Repubblica italiana un obbligo sufficientemente preciso e incondizionato. Argomentazione piuttosto singolare, per non dire stravagante, con riferimento ad una decisione della Commissione. E in effetti la Corte d’appello di Napoli, intervenuta nella vicenda questa volta su ricorso dell’INPS, pur confermando nella sostanza la sentenza, ha correttamente modificato la motivazione: senza alcun dubbio, una decisione della Commissione fa parte dell’ordinamento giuridico italiano e produce effetti diretti, ma non sarebbe applicabile all’ANM poiché il vantaggio economico costituito dalle esenzioni dagli oneri sociali non sarebbe in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri né di ledere la concorrenza. In questa ottica, le attività di trasporto pubblico locale, nel momento in cui vengono affidate in maniera diretta a “società in house”, sarebbero esercitate in

regime di “non concorrenza”. Si tratta di una questione cruciale sulla quale si sviluppa prevalentemente la sentenza in commento.

Il ricorso in via pregiudiziale alla Corte di giustizia è stato sollevato dalla Corte di Cassazione di fronte alla quale l'INPS aveva impugnato la sentenza di appello. L'obiettivo dichiarato della Suprema Corte, in sostanza, è quello di accertare che la decisione della Commissione sia applicabile anche nei confronti dei datori di lavoro esercenti attività di trasporto pubblico locale che operano in regime di sostanziale “non concorrenza” in ragione della esclusività del servizio prestato. Ma i ragionamenti più importanti dei giudici europei, come si vedrà tra breve, si sviluppano non solo (e non tanto) sulla applicabilità della decisione della Commissione alle imprese che operano in regime di “non concorrenza” quanto sulla più problematica questione di stabilire a quali condizioni e in che misura una “società *in house*”, che opera sostanzialmente in un mercato locale, possa sottrarsi alle regole di concorrenza. È su questo aspetto, infatti, che le regole fondamentali di costituzione economica (nel significato ampiamente sviluppato da G. di Plinio, *Costituzione economica e vincoli quantitativi. Per un costituzionalismo non keynesiano*, in *Federlismi.it*, 5/2019, 103 ss.), subiscono la più dura prova di resistenza.

3. – Sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, par. 1, TFUE, richiede che siano soddisfatti alcuni presupposti fondamentali: 1) deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; 2) deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; 3) deve concedere un vantaggio al beneficiario; 4) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (cfr., tra le più recenti, Corte giust., sent. 6-3-2018, *Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank*, causa C-579/16, in *Racc.*, 2018, 159, p.to 43 e l'ulteriore giurisprudenza *ivi* citata). Nel caso affrontato dalla sentenza in commento, la decisione 2000/128/CE della Commissione aveva accertato (p.ti 63, 64 e 97 della motivazione) che la normativa italiana sulle agevolazioni previste nei contratti di formazione e lavoro soddisfa certamente la prima e la terza condizione. In effetti, non vi è dubbio che una riduzione degli oneri previdenziali produce un vantaggio all'impresa beneficiaria e che questo avvenga attraverso risorse statali. Più problematiche appaiono la seconda e la quarta condizione, su cui la Corte di giustizia si sofferma più diffusamente, mettendo in evidenza gli aspetti più interessanti della sentenza.

Secondo i giudici di Lussemburgo la riduzione degli oneri previdenziali rafforza certamente la situazione finanziaria e le possibilità operative dell'impresa beneficiaria ma occorre verificare che produca effetti non solo sulla concorrenza ma anche sugli scambi tra Stati membri. A tal riguardo, anche in altre occasioni la Corte di giustizia aveva avuto modo di affermare che gli aiuti diretti a sgravare un'impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell'ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza (Corte giust, sent. 27-6-2017, *Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania*, causa C-74/16, in *Racc.*, 2017, 496, p.to 80). Qualche difficoltà in più si incontra, invece, nel dimostrare che tali aiuti incidano sugli scambi tra Stati membri quando si tratta di una “società *in house*” che eroga servizi su un mercato locale come, in questo caso, il Comune di Napoli.

A parere della Commissione, un aiuto di Stato incide sugli scambi sia quando le imprese beneficiarie esportano una parte della loro produzione in altri Stati membri sia quando, pur non essendovi esportazione, la produzione nazionale ne risulta avvantaggiata. Ad esempio, perché le possibilità delle imprese situate in altri Stati membri di esportare i loro prodotti sul mercato italiano risultano diminuite. A tal riguardo c'è da aggiungere che la Corte di giustizia ha più volte affermato che per

qualificare una misura nazionale come «aiuto di Stato» non è necessario dimostrare una reale incidenza dell'aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma è sufficiente esaminare se l'aiuto sia semplicemente idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (cfr. recentemente Corte giust., sent. 27-6-2017, *Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania*, causa C-74/16, in *Racc.*, 2017, 496, p.to 78). Quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite (*ibidem*, p.to 79).

La conseguenza principale di tale approccio è che la condizione in base alla quale l'aiuto può essere in grado di incidere sugli scambi non dipende necessariamente dalla natura locale o regionale dei servizi forniti dall'impresa (Corte giust., sent. 24-7-2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, causa C-280/00, in *Racc.*, 2003, 415, p.to 82; sent. 14-1-2015, *Eventech*, causa C-518/13, in *Racc.*, 2015, 9 ss., p.to 69). In altre parole, la circostanza che l'impresa operi in un limitato mercato locale non può costituire, di per sé stesso, motivo valido per sottrarsi alle regole della concorrenza. È questa la posizione assunta dalla Corte di giustizia, con qualche elemento in più di riflessione, anche nella sentenza in commento. A nulla sono valse, infatti, le argomentazioni dell'ANM di non essere stata esposta, durante il periodo compreso tra il 1997 e il 2001, a nessuna concorrenza riguardante i servizi di trasporto pubblico locale e che il mercato italiano del trasporto pubblico locale non fosse neppure parzialmente liberalizzato. Sul punto, sebbene l'ANM abbia affermato di non aver operato al di fuori della Provincia di Napoli durante il periodo considerato e che, conformemente al suo statuto, essa operava esclusivamente nel Comune di Napoli, l'Avvocato generale Hogan nelle sue Conclusioni opportunamente annota che, in realtà, in base all'art. 3, par. 2 e all'art. 3, par. 3 dello statuto, l'ANM poteva, in determinate circostanze, operare anche al di fuori di tale comune.

3071

La Corte di giustizia non esclude, dunque, che il vantaggio conseguito dall'impresa di trasporti locale attraverso la misura statale in questione possa determinare effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia non lo afferma neppure. L'ultima parola, infatti, viene lasciata al giudice del rinvio, l'unico, a parere della Corte, «ad avere una conoscenza diretta della controversia di cui al procedimento principale, procedere alle verifiche necessarie allo scopo di determinare se, durante il periodo in questione di cui al procedimento principale, il mercato italiano del trasporto pubblico locale fosse aperto alla concorrenza e consentisse pertanto agli operatori di altri Stati membri di offrire le loro prestazioni per garantire i servizi in esame nel procedimento principale, o se il Comune di Napoli fosse soggetto a un obbligo legislativo o regolamentare di attribuire detti servizi esclusivamente all'ANM» (p.to 40 sent. in commento). Quest'ultimo aspetto, ossia l'eventuale obbligo legislativo a carico dell'ente pubblico di attribuire il servizio esclusivamente alla “società in house”, viene assunto dalla Corte di giustizia come elemento dirimente per accertare se la società operi o meno in un regime di libera concorrenza. Posizione comprensibile ma non immune da qualche annotazione critica, su cui conviene soffermarsi.

La Corte, in sostanza, rinvia al giudice nazionale il compito di procedere alle necessarie verifiche utili a determinare se l'ANM abbia esercitato, durante il periodo compreso tra il 1997 e il 2001, attività su altri mercati di prodotti o servizi o, ancora, su altri mercati geografici aperti a un'effettiva concorrenza. In tal caso, infatti, non si potrebbe escludere che le riduzioni degli oneri sociali di cui quest'impresa ha goduto in forza della normativa italiana abbiano falsato la concorrenza e abbiano inciso sugli scambi tra Stati membri. Fin qui l'argomento risulta convincente. Tuttavia la decisione (legislativa o regolamentare) di uno Stato membro di riservare l'erogazione di un servizio ad una società pubblica difficilmente può assurgere a criterio generale per

stabilire se il mercato di quel determinato servizio debba essere o meno sottratto dal regime di concorrenza, in quanto si tratta pur sempre di una scelta discrezionale di politica economica e/o sociale dello Stato membro che, peraltro, andrebbe anch'essa valutata alla luce delle regole del mercato unico. Se è vero, da un lato, che in assenza di un obbligo normativo ad attribuire un determinato servizio esclusivamente ad una "società *in house*" il Comune di Napoli avrebbe anche potuto legittimamente attribuire il servizio ad un altro fornitore attraverso un'apposita gara di appalto alla quale avrebbero potuto partecipare operatori di altri Stati membri (lo rileva la stessa Corte al p.to 38 della sentenza in commento) non si può escludere che, anche in presenza di tale obbligo, la stessa "società *in house*" decida di estendere il proprio ambito di azione e si spinga verso nuovi mercati entrando in competizione, quindi, con imprese operanti in altri Stati membri.

Tali dubbi inducono a considerare più solido e razionale il primo criterio utilizzato dalla Corte, ossia quello relativo alla individuazione del mercato geografico o di prodotto nel quale l'impresa ha effettivamente esercitato o è in grado potenzialmente di esercitare la propria attività. Un criterio anche più obiettivo perché sottratto alla discrezionalità delle scelte legislative o regolamentari degli Stati membri.

4. – Un'ultima riflessione è utile sviluppare a corollario della vicenda. La circostanza che gli affidamenti di servizi a "società *in house*" non siano soggetti alle norme europee in materia di appalti pubblici (sul tema il dibattito è assai ampio, soprattutto con riferimento alla compatibilità sistemica dell'istituto con i principi di tutela della concorrenza, di contenimento della spesa pubblica, di sussidiarietà orizzontale nonché di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa; tra i lavori più recenti v.: C.P. Guarini, *Una nuova stagione per l'in house providing? L'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tra dubbi di legittimità costituzionale e sospetti di incompatibilità eurounitaria*, in *Federalismi.it*, 2019, in part. 4 ss.) determina spesso l'equivoco che attorno a tali imprese l'ordinamento europeo abbia voluto creare una sorta di "zona franca" dove le regole di concorrenza non trovano applicazione. Quando le società a totale partecipazione pubblica, inoltre, operano in un mercato prevalentemente locale, come nel caso della sentenza in commento, diventa ancora più forte il convincimento che alcune misure potenzialmente distorsive della concorrenza, come possono essere gli aiuti di Stato, non siano comunque in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, possano essere considerate sempre legittime. Questa sentenza dimostra che non è così.

Le argomentazioni più interessanti dei giudici di Lussemburgo, dunque, non si apprezzano tanto con riferimento all'annosa questione della compatibilità degli incentivi all'occupazione con il divieto di aiuti di Stato (su cui v. ampiamente M. Tiraboschi, *Incentivi alla occupazione, aiuti di Stato, diritto comunitario della concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2002), ma proprio con riferimento ai criteri e alle circostanze che consentono ad una società a partecipazione pubblica che opera in un'area territorialmente limitata di sottrarsi alla regola del divieto di aiuti di Stato. Nonostante la Corte di giustizia rinvii al giudice nazionale il compito di verificare, in concreto, se l'azienda di trasporto locale operi su un mercato aperto alla concorrenza, la sentenza ha il pregio di evidenziare come tale verifica non abbia affatto esito scontato ma che, al contrario, debba essere svolta sempre attraverso un'attenta analisi, caso per caso, delle circostanze che consentono ad una impresa di essere considerata al di fuori di un mercato concorrenziale. Tale analisi deve tener conto, in particolare, del fatto che operatori di altri Stati membri potrebbero anche solo potenzialmente offrire le loro prestazioni per garantire lo stesso servizio ed entrare, quindi, in competizione con l'impresa in questione, nonostante il contesto territoriale apparentemente circoscritto.

Il fatto di rinviare al giudice nazionale tale valutazione non ne riduce necessariamente la rilevanza sul piano del funzionamento del mercato europeo. Al contrario, conferma un fenomeno, ormai noto da tempo, per cui il giudice nazionale assume sempre di più le vesti di giudice europeo, all'interno di un contesto di dialogo e di cooperazione tra giurisdizioni, come da più parti ampiamente auspicato (v., tra i tanti, R. Alonso García, *Il giudice nazionale come il giudice europeo*, in *Quad. cost.*, 1/2005, 111 ss.; F.F. Segado, *El juez nacional como juez comunitario europeo de derecho común*, in *Cuestiones constitucionales*, n. 13, 2005). La valutazione del giudice del rinvio produrrà effetti che possono senz'altro considerarsi di rilievo europeo poiché incidono sul corretto funzionamento del mercato unico. Una valutazione, dunque, che impone un buon grado di consapevolezza, di responsabilità e di ponderazione di tutti gli interessi in gioco.

